

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE LOMBARDIA

MILANO - GIOVEDÌ, 23 DICEMBRE 1999

1° SUPPLEMENTO ORDINARIO AL N. 51

S O M M A R I O

AVVISO DI RETTIFICA N. 51/01-S.O. 1999	[5.1.1]	
Legge regionale 19 novembre 1999 n. 22: «Recupero di immobili e nuovi parcheggi: norme urbanistico-edilizie per agevolare l'utilizzazione degli incentivi fiscali in Lombardia», pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 47 I Suppl. Ordinario del 22 novembre 1999.		3
LEGGI REGIONALI 20 DICEMBRE 1999 - N. 25	[5.3.3]	
Integrazioni e modifiche alla l.r. 29 dicembre 1980, n. 105 «Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica»		3
LEGGI REGIONALI 20 DICEMBRE 1999 - N. 26	[5.1.1]	
Norme urbanistiche straordinarie per la tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico		5
LEGGI REGIONALI 20 DICEMBRE 1999 - N. 27	[1.3.1]	
Modifica dell'art. 6 (Delimitazioni delle zone omogenee) della l.r. 19 aprile 1993, n. 13 «Ordinamento delle Comunità Montane»		5
LEGGI REGIONALI 20 DICEMBRE 1999 - N. 28	[4.6.1]	
Disposizioni in materia di riduzione del prezzo alla pompa delle benzine		6

[BUR1998011]

[5.1.1]

AVVISO DI RETTIFICA N. 51/01-S.O. 1999

Legge regionale 19 novembre 1999 n. 22: «Recupero di immobili e nuovi parcheggi: norme urbanistico-edilizie per agevolare l'utilizzazione degli incentivi fiscali in Lombardia», pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 47 I Suppl. Ordinario del 22 novembre 1999

All'art. 4, comma 1, in luogo di

«... legge 7 agosto 1999, n. 241 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto all'accesso ai documenti amministrativi)» ...

leggasi

«... legge 7 agosto 1990, n. 241 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto all'accesso ai documenti amministrativi)» ...

[BUR1998012]

[5.3.3]

LEGGE REGIONALE 20 DICEMBRE 1999 – N. 25

Integrazioni e modifiche alla l.r. 29 dicembre 1980, n. 105 «Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica»

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge regionale:

ART. 1

(Modifiche dell'art. 1 (Finalità) della l.r. 105/1980)

1. Il secondo alinea del primo comma dell'art. 1 della legge regionale 29 dicembre 1980, n. 105 (Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica) è così sostituito:

«– concorrere alla protezione dell'ambiente e alla vigilanza in materia ecologica, nonché, a norma degli artt. 6 e 8 della legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90 (Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale), all'accertamento delle violazioni di disposizioni in materia ecologica, contenute in singole leggi e, ai sensi di quanto disposto all'art. 5, comma 1, in regolamenti comunali e provinciali.»

2. Il secondo comma dell'art. 1 della l.r. 105/1980 è così sostituito:

«Le guardie ecologiche volontarie, in caso di accertamento di violazioni delle leggi e dei regolamenti comunali e provinciali in materia ecologica, redigono, ai sensi dell'art. 5 della l.r. 90/1983, verbali nei quali devono essere specificate tutte le circostanze del fatto e le eventuali osservazioni del trasgressore e li trasmettono all'ente da cui dipendono.»

3. Dopo il secondo comma dell'art. 1 della l.r. 105/1980, come sostituito dalla presente legge, è inserito il seguente comma:

«Il servizio volontario di vigilanza ecologica partecipa e collabora alle attività di controllo ambientale di cui all'art. 3, comma 1, lett. b) della l.r. 14 agosto 1999, n. 16 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente – A.R.P.A.).»

ART. 2

(Modifica dell'art. 2 (Enti organizzatori del servizio) della l.r. 105/1980)

1. Il terzo comma dell'art. 2 della l.r. 105/1980 è così sostituito:

«Le funzioni di indirizzo, di coordinamento e di vigilanza del servizio di vigilanza ecologica competono alla Giunta regionale, la quale definisce altresì le modalità di collaborazione del servizio stesso con i soggetti competenti per l'attività di controllo ambientale; i provvedimenti della Giunta regionale inerenti le funzioni di indirizzo e coordinamento sono assunti previo parere della competente commissione consiliare.»

ART. 3

(Modifiche dell'art. 3 (Corsi di formazione ed esami) della l.r. 105/80)

1. Il primo alinea del secondo comma dell'art. 3 della l.r. 105/1980 è così sostituito:

«– il dirigente della competente struttura organizzativa della Giunta regionale in qualità di presidente;»

2. Il terzo comma dell'art. 3 della l.r. 105/1980 è così sostituito:

«Il presidente può designare un componente effettivo della commissione quale vice presidente con l'incarico di sostituirlo in caso di assenza.»

3. Il quinto comma dell'art. 3 della l.r. 105/1980 è così sostituito:

«Ai componenti della commissione spetta un gettone di presenza, nonché l'eventuale rimborso delle spese e il riconoscimento dell'indennità di missione, nella misura stabilita dal provvedimento di cui all'art. 26, comma 3, della legge regionale 10 marzo 1995, n. 10 (Revisione dell'ordinamento del personale regionale).»

4. È abrogato il sesto comma dell'art. 3 della l.r. 105/1980.

ART. 4

(Modifica dell'art. 4 (Nomina a guardia giurata) della l.r. 105/80)

1. Dopo il secondo comma dell'art. 4 della l.r. 105/1980 è aggiunto il seguente comma:

«Le richieste periodiche di rinnovo della nomina a guardia giurata, da parte del presidente dell'ente organizzatore costituiscono atto dovuto, salvo che non sussistano giustificati motivi riguardanti l'organizzazione del servizio, da comunicarsi alla Giunta regionale per il relativo assenso.».

ART. 5

(Modifiche agli artt. 5, 6, 7, 9 e 11 della l.r. 105/1980)

1. Il primo comma dell'art. 5 della l.r. 105/1980 è così sostituito:

«Il presidente della Giunta regionale o l'assessore delegato conferisce, su richiesta dell'ente organizzatore, l'incarico di guardia ecologica volontaria ai volontari nominati guardie giurate ai sensi dell'art. 4. Con il decreto di incarico è individuato l'ente organizzatore che coordina l'attività delle guardie ecologiche e sono individuate le norme oggetto del potere di accertamento da parte della guardia ecologica nominata. I sindaci e i presidenti di provincia possono chiedere al presidente della Giunta regionale di estendere il potere di accertamento alle norme contenute in regolamenti provinciali e comunali.».

2. Dopo il terzo comma dell'art. 5 della l.r. 105/1980 è inserito il seguente comma:

«Le guardie ecologiche volontarie durante l'espletamento del servizio hanno diritto alla copertura assicurativa regionale, ai sensi dell'art. 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266 (legge-quadro sul volontariato).».

3. L'art. 6 della l.r. 105/1980 è così sostituito:

Art. 6

(Sospensione e revoca dell'incarico)

L'ente organizzatore del servizio è tenuto a segnalare al presidente della Giunta regionale o all'assessore competente, se delegato, nonché al prefetto competente per territorio, ogni irregolarità riscontrata nello svolgimento dei compiti assegnati ed addebitabili al comportamento delle guardie ecologiche volontarie, anche ai fini degli eventuali provvedimenti di sospensione o, nei casi più gravi, di revoca dell'incarico, che competono alla Giunta regionale, previo parere del comitato di cui all'art. 9.

La Giunta regionale provvede a disciplinare i procedimenti di cui al primo comma, garantendo il rispetto del principio del contraddittorio e del diritto alla difesa tecnica. Dall'avvio dei suddetti procedimenti e fino alla loro conclusione le guardie ecologiche sono in via cautelare sospese dall'incarico.

I provvedimenti di sospensione o di revoca sono immediatamente comunicati al prefetto competente.».

4. Dopo l'art. 6 della l.r. 105/1980 è aggiunto il seguente art. 6-bis:

Art. 6-bis

(Iscrizione nel registro generale regionale del volontariato)

Il servizio volontario di vigilanza ecologica viene iscritto in apposita sezione del registro generale regionale del volontariato istituito ai sensi della legge regionale 24 luglio 1993, n. 22 (Legge regionale sul volontariato).

L'iscrizione al registro generale regionale del volontariato è operata con decreto del presidente della Giunta regionale e ha valore ai soli fini previsti dagli artt. 7, 8 e 17 della legge 266/1991.».

5. Il secondo alinea del primo comma dell'art. 7 della l.r. 105/1980 è così sostituito:

«- tramite il responsabile del servizio di vigilanza ecologica, provvedono a comunicare nei termini stabiliti dal contratto regionale di assicurazione, alla competente struttura organizzativa della Giunta regionale, la denuncia dell'evento dannoso;».

6. Il primo alinea del primo comma dell'art. 9 della l.r. 105/1980 è così sostituito:

«- l'assessore competente o un suo sostituto in qualità di presidente;».

7. Il quarto alinea del primo comma dell'art. 9 della l.r. 105/1980 è così sostituito:

«- tre funzionari regionali di cui uno con funzioni di segretario;».

8. Il terzo comma dell'art. 9 della l.r. 105/1980 è così sostituito:

«Il comitato regionale di coordinamento dura in carica quattro anni ed ai suoi componenti, estranei all'amministrazione regionale, è corrisposto un gettone di presenza per ciascuna seduta, nonché l'eventuale rimborso delle spese e il riconoscimento dell'indennità di missione, nella misura stabilita dal provvedimento di cui all'art. 26, comma 3, della l.r. 10/1995.».

9. Il secondo comma dell'art. 11 della l.r. 105/1980 è così sostituito:

«Entro il 31 marzo di ogni anno gli enti organizzatori devono presentare alla Giunta regionale un dettagliato preventivo di tutte le spese relative a:

- a) corsi di formazione, aggiornamento e specializzazione;
- b) manutenzione ordinaria dei mezzi e delle attrezzature in dotazione, rimborsi spese, patrocinio legale;
- c) acquisto di mezzi, attrezzature e dotazioni.».

10. Il terzo comma dell'art. 11 della l.r. 105/1980 è così sostituito:

«Nei successivi 60 giorni la Giunta regionale delibera il riparto dei fondi di cui al primo comma, stabilendo la quota riservata alla Regione per gli interventi di propria competenza relativi a:

- a) corsi di formazione e aggiornamento dei responsabili locali e corsi di aggiornamento delle guardie ecologiche;
- b) redazione, stampa e acquisto di pubblicazioni specialistiche, nonché di materiale divulgativo a supporto dell'attività delle guardie ecologiche;
- c) acquisto di mezzi, attrezzature, dotazioni e segni di riconoscimento delle guardie ecologiche volontarie.».

ART. 6

(Norma finanziaria)

1. Alla autorizzazione delle spese previste all'art. 5, commi 9 e 10, si provvederà con successiva legge.

2. Alle spese di cui all'art. 3, comma 3 e all'art. 5, comma 8, si fa fronte con la somma annualmente stanziata sul capitolo 1.2.7.1.322, dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1999 e successivi.

3. Alle spese di cui all'art. 5, comma 2, si fa fronte con la somma annualmente stanziata nel capitolo 1.2.10.1.346, dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1999 e successivi.

4. All'ambito 4, settore 3, obiettivo 5, dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1999 sono istituiti, per memoria, i seguenti capitoli di spesa:

- 4.3.5.1.3910 «Spese dirette di parte corrente per corsi di formazione e aggiornamento, nonché per pubblicazioni a supporto dell'attività delle guardie ecologiche»;

- 4.3.5.1.4223 «Contributi in capitale agli enti organizzatori del servizio volontario di vigilanza ecologica per le spese relative all'acquisto di mezzi, attrezzature e dotazioni».

5. Sono autorizzate variazioni compensative di fondi, ai sensi dell'art. 36, comma 7 quinquies della l.r. 31 marzo 1978 n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni, tra i capitoli 4.3.5.1.3910 e 4.3.5.1.1032 «Contributi di parte corrente agli enti organizzatori del servizio ecologico per le spese da essi sostenute per la promozione e funzionamento del servizio medesimo, nonché per la manutenzione delle attrezzature e dei mezzi loro assegnati dalla Regione», appartenenti al gruppo capitoli «4.3.5.1.1032»; e tra i capitoli 4.3.5.1.4223 e 4.3.5.1.1033 «Spese dirette in capitale della Regione per l'acquisto e la manutenzione straordinaria di attrezzature, mezzi e dotazioni destinate al servizio volontario di vigilanza ecologica», appartenenti al gruppo capitoli «4.3.5.1.1033».

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 20 dicembre 1999

Roberto Formigoni

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 10 novembre 1999 e vistata dal commissario del governo con nota del 13 dicembre 1999, prot. n. 23002/3237).

[BUR1998013]

[5.1.1]

LEGGE REGIONALE 20 DICEMBRE 1999 – N. 26
Norme urbanistiche straordinarie per la tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge regionale:

ART. 1

(Finalità e procedure)

1. Per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico dirette a garantire la sicurezza dei cittadini, con la localizzazione di sedi, attrezzature e presidi delle forze dell'ordine e della vigilanza urbana, comportanti variante allo strumento urbanistico generale comunale vigente, si applicano le procedure di cui all'art. 3 della legge regionale 23 giugno 1997, n. 23 (Accelerazione del procedimento di approvazione degli strumenti urbanistici comunali e disciplina del regolamento edilizio).

2. Le procedure di cui all'art. 3 della l.r. 23/1997 si applicano, nel rispetto dell'art. 2, comma 1, della l.r. 23/1997 medesima, altresì, in tutti i casi in cui la variante urbanistica sia necessaria per procedere alla realizzazione degli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, come definiti dall'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale), diretti al risanamento di edifici anche singoli in evidente stato di degrado, o per finalità sociali, ovvero al recupero di aree. Per le presenti finalità e nel rispetto dei parametri ed indici edilizi ed urbanistici previsti dalla vigente normativa urbanistica ed edilizia comunale, oltre ai casi di cui all'art. 2, comma 2 della l.r. 23/1997, sono ammesse le seguenti tipologie di varianti urbanistiche:

a) modifiche della destinazione d'uso di aree ed edifici con opere;

b) modificazioni della normativa dello strumento urbanistico generale dirette a disciplinare le modalità di intervento su aree ed edifici al fine di semplificare l'attuazione degli interventi.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, alla documentazione prevista dall'art. 3, comma 6, della l.r. 23/1997, deve essere allegata, a cura del proponente, adeguata relazione avente contenuto tecnico, sociale ed economico, atta a dimostrare la necessità della variante urbanistica per garantire la sicurezza dei cittadini e l'ordine pubblico, nonché apposita dichiarazione del sindaco attestante che la variante urbanistica è finalizzata alla soluzione di problemi di sicurezza e di ordine pubblico, o richiesta del comitato provinciale per l'ordine pubblico e la sicurezza.

4. Per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2, i tempi per il procedimento di variante urbanistica e per il rilascio dei provvedimenti di assenso, comunque denominati, previsti dalla vigente normativa, sono ridotti alla metà; decorso infruttuosamente tali termini è data facoltà all'interessato di inoltrare al presidente della Giunta regionale istanza per la nomina di un commissario ad acta; il presidente provvede alla richiesta nel termine di quindici giorni, mediante nomina di un commissario *ad acta*.

ART. 2

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 20 dicembre 1999

Roberto Formigoni

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 16 novembre 1999 e vistata dal commissario del governo con nota del 13 dicembre 1999, prot. n. 21302/3238).

[BUR1998014]

[1.3.1]

LEGGE REGIONALE 20 DICEMBRE 1999 – N. 27
Modifica dell'art. 6 (Delimitazioni delle zone omogenee) della l.r. 19 aprile 1993, n. 13 «Ordinamento delle Comunità Montane»

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge regionale:

ART. 1

(Modifiche della l.r. 13/93 «Ordinamento delle Comunità Montane»)

1. Alla l.r. 19 aprile 1993, n. 13 «Ordinamento delle Comunità Montane» sono apportate le seguenti modifiche:

a) il capoverso relativo alla zona numero 28, lettera g) comma 2, dell'art. 6, è sostituito dal seguente:

«Zona numero 28, comprendente i comuni di:

Bedero Valcuvia, Cadegliano Viconago, Cremonaga, Cugliate Fabiasco, Cunardo, Ferrera di Varese, Lavena Ponte Tresa, Marchirolo, Marzio, Valganna.»

b) Il comma 3 dell'art. 6 è sostituito dal seguente:

«3. I territori dei seguenti comuni non ricompresi nelle zone omogenee di cui al precedente comma, conservano la classificazione di territori montani:

- Barasso (p.m.)
- Botticino (p.m.)
- Brinzio
- Castello Cabiaglio
- Cisano Bergamasco (p.m.)
- Comerio (p.m.)
- Como (p.m.)
- Gussago (p.m.)
- Lecco (p.m.)
- Luvinata (p.m.)
- Ponteranica (p.m.)
- Pontida (p.m.)
- Sorrisole (p.m.)
- Varese (p.m.)
- Villa D'Almè (p.m.)».

ART. 2

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 20 dicembre 1999

Roberto Formigoni

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 16 novembre 1999 e vistata dal commissario del governo con nota del 13 dicembre 1999, prot. n. 20402/3239).

[BUR1998015]

[4.6.1]

LEGGE REGIONALE 20 DICEMBRE 1999 - N. 28**Disposizioni in materia di riduzione del prezzo alla pompa delle benzine**

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge regionale:

ART. 1

(Finalità)

1. La presente legge disciplina le attribuzioni riservate alla Regione Lombardia ai sensi dell'art. 3, comma 15, della legge 28 dicembre 1995 n. 549 «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» nonché dell'art. 10, comma 1, lettera p) della legge 13 maggio 1999, n. 133 «Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale», in materia di riduzione del prezzo alla pompa della benzina.

2. Per effetto della presente legge e a decorrere dall'entrata in vigore dei relativi provvedimenti attuativi, la Regione è autorizzata a destinare una quota di compartecipazione dell'accisa sulle benzine, nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti normative, a favore dei cittadini residenti nei comuni e per le quantità erogate negli impianti di distribuzione situati nel territorio regionale in maniera differenziata per singoli comuni, in ragione della distanza dal confine nazionale.

3. Con la decorrenza di cui al comma 2, nel caso di incremento delle vendite di benzine, rispetto ai quantitativi erogati nell'anno precedente a quello di attuazione della presente normativa, è attribuita alla Regione una quota del maggior gettito erariale, nei limiti e con le modalità previste dal provvedimento di attuazione dell'articolo 10, comma 1, lettera p), della legge 133/1999.

ART. 2

(Disposizioni per la riduzione del prezzo alla pompa delle benzine)

1. L'individuazione dei comuni di cui all'art. 1, comma 2, nonché le modalità di fruizione del beneficio, attraverso l'utilizzo di strumenti informatici, sono stabilite con uno o più provvedimenti della Giunta regionale da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

2. Con i medesimi provvedimenti la Giunta determina la riduzione da apportare al prezzo alla pompa delle benzine.

ART. 3

(Definizioni, autorizzazioni e modalità di erogazione)

1. Ai sensi e per gli effetti della presente legge vengono definiti:

a) con il termine «beneficiari» le persone fisiche residenti nel territorio dei comuni individuati dai provvedimenti della Giunta regionale di cui all'art. 2, comma 1, intestatarie di uno o più veicoli;

b) con il termine «veicoli» gli autoveicoli o motoveicoli soggetti ad iscrizione nei pubblici registri;

c) con il termine «identificativi» le tessere rilasciate ai beneficiari per i veicoli di cui sono proprietari.

2. Al fine di ottenere l'autorizzazione ad usufruire della riduzione del prezzo alla pompa delle benzine i beneficiari inoltrano apposita domanda al comune di residenza.

3. Qualora il veicolo abbia più intestatari, ciascuno di essi, se residente nel territorio di cui al comma 1, lettera a), ha titolo alla richiesta di un identificativo.

4. L'identificativo non è cedibile e non può essere utilizzato per il rifornimento di un veicolo diverso da quello per il quale viene rilasciato.

5. Il beneficiario è tenuto a segnalare al comune che ha rilasciato l'identificativo il venir meno o le variazioni dei presupposti definiti al comma 1, lettere a) e b), nonché lo smarrimento od il furto dell'identificativo o del veicolo, immediatamente e comunque non oltre il terzo giorno dalla notizia dell'evento.

6. I beneficiari hanno titolo alla riduzione del prezzo alla pompa delle benzine per ogni rifornimento effettuato in tutti

i punti di vendita situati nel territorio regionale di cui all'art. 1, comma 2, e con le modalità fissate nel provvedimento previsto all'art. 2, comma 1.

7. La Giunta regionale, per le finalità previste dalla presente legge, istituisce con apposita deliberazione una banca-dati informatica per l'anagrafe dei beneficiari e definisce un sistema informatizzato per la rilevazione dei consumi di benzine, in accordo con l'amministrazione finanziaria statale competente, anche mediante accordi di programma, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142 «Ordinamento delle autonomie locali» e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 4

(Delega di funzioni ai comuni)

1. Ai comuni, come individuati dai provvedimenti di cui all'art. 2, comma 1, sono delegate le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ed alla distribuzione degli identificativi, ivi compresi gli adempimenti relativi all'aggiornamento della banca dati, gli adempimenti relativi ai controlli sui consumi, nonché le funzioni riguardanti le rilevazioni dei medesimi da trasmettersi alla Regione.

2. Con apposito provvedimento della Giunta regionale vengono definite, in particolare, le modalità operative e vengono ripartite le risorse finanziarie all'uopo stanziare in bilancio.

3. In caso di accertata, persistente, inattività dei comuni la Giunta regionale attiva i necessari provvedimenti sostitutivi mediante la nomina di un commissario *ad acta*.

4. Il comune può convenzionarsi con altri comuni e con le comunità montane per gli adempimenti derivanti dall'attuazione della presente legge.

ART. 5

(Autorizzazione alla vendita e obblighi dei gestori)

1. Sono autorizzati alla vendita delle benzine a prezzo ridotto i gestori di punti vendita situati nel territorio dei comuni individuati dai provvedimenti della Giunta regionale di cui all'art. 2, comma 1.

2. Le comunicazioni intercorrenti tra i gestori e i comuni sono disciplinate dalla deliberazione della giunta regionale di cui all'art. 3, comma 7.

3. I gestori degli impianti sono tenuti a:

a) verificare che il veicolo sul quale viene effettuato il rifornimento sia quello risultante dall'identificativo;

b) effettuare le dovute registrazioni dei quantitativi erogati;

c) dare idonea evidenza al pubblico della propria fascia di appartenenza, delle riduzioni e dei prezzi praticati a seguito di quanto disposto dalla Regione.

ART. 6

(Rimborsi attinenti alle riduzioni di prezzo)

1. La Regione riconosce ai gestori dei punti vendita di benzine le somme relative alle riduzioni di prezzo alla pompa praticate.

2. Per l'ottenimento dei rimborsi ai sensi del comma 1 deve essere inoltrata apposita richiesta al servizio regionale competente.

3. Le modalità di rimborso sono disciplinate dai provvedimenti della Giunta regionale di cui all'art. 2, comma 1.

ART. 7

(Vigilanza)

1. La vigilanza sulla corretta osservanza delle prescrizioni della presente legge è effettuata dai comuni e dalla Regione.

2. I comuni esercitano la vigilanza in relazione alle funzioni ad essi delegate dall'art. 4, con i poteri sanzionatori di cui all'art. 8.

3. La Regione esercita la vigilanza, anche in collaborazione con la guardia di finanza, potendo altresì disporre verifiche, audizioni ed ispezioni, qualora dal monitoraggio dei consumi siano riscontrate delle anomalie, o su segnalazione dei comuni.

ART. 8

(Sanzioni amministrative)

1. Ferme restando le eventuali altre responsabilità civili, amministrative e penali, la mancata osservanza delle prescrizioni previste dalla presente legge comporta l'applicazione da parte delle amministrazioni comunali delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo, ai sensi della legge 24 novembre 1981 n. 689 «Modifiche al sistema penale», nonché

della legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90 «Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981, n. 689 concernente modifiche al sistema penale».

2. Chiunque effettui il rifornimento senza averne titolo ai sensi della presente legge o il beneficiario che effettui il rifornimento beneficiando di una riduzione di prezzo non spettante, mediante utilizzo di identificativo altrui, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da L. 500.000 a L. 3.000.000 oltre al ritiro immediato dell'identificativo impropriamente utilizzato.

3. Il beneficiario che cede il proprio identificativo ad altri o lo utilizzi per veicoli altrui è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da L. 500.000 a L. 3.000.000.

4. Il gestore dell'impianto che non ottemperi a quanto disposto dall'art. 5, comma 3, lett. a) e b), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da L. 500.000 a L. 3.000.000.

5. Il gestore dell'impianto che non ottemperi a quanto disposto dall'art. 5, comma 3, lett. c), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da L. 500.000 a L. 3.000.000.

ART. 9

(Disposizioni transitorie e finali)

1. I provvedimenti attuativi previsti dalla presente legge sono assunti successivamente alla emanazione dei decreti legislativi previsti dall'art. 10, comma 1, lett. p) della legge 133/1999.

2. La Regione assicura il coordinamento dell'attività dei comuni al fine di garantire la piena attuazione della presente legge.

3. La Giunta regionale presenta, annualmente, alla competente commissione consiliare una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.

4. In sede di prima applicazione la Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1, trasmette alla commissione competente una relazione sull'avvio della fase attuativa della stessa.

ART. 10

(Norma finanziaria)

1. È autorizzato l'accertamento e la riscossione del maggior gettito della quota erariale dell'accisa sulle benzine per autostrazione conseguente all'incremento del consumo dovuto alla riduzione del prezzo alle pompe e previsto in L. 46.750.000.000 per l'esercizio finanziario 2000 e in L. 93.500.000.000 per gli esercizi successivi.

2. Per la realizzazione della banca dati informatica e del sistema informatizzato di cui all'art. 3, comma 7, è autorizzata la spesa in capitale di L. 5.000.000.000, di cui L. 2.500.000.000 per l'esercizio finanziario 2000 e 2.500.000.000 per il 2001. Ai sensi dell'art. 25 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata l'assunzione di obbligazioni nei limiti dell'intera somma stanziata nel bilancio pluriennale. La legge finanziaria determina le quote annuali con riguardo all'entità delle obbligazioni la cui scadenza è prevista in ciascun esercizio.

3. Per le spese di cui all'art. 4 conseguenti alla delega di funzioni e compiti ai comuni in materia di rilevazioni, controlli e rilascio di autorizzazioni, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa complessiva di L. 5.000.000.000.

4. Per le finalità di cui all'art. 6 è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa complessiva di L. 65.000.000.000.

5. Alla determinazione delle spese di cui ai commi 3 e 4 per gli esercizi finanziari successivi si provvederà annualmente con la legge di bilancio dei rispettivi esercizi, ai sensi dell'art. 22, comma 1, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

6. All'onere di cui al comma 2, valutato in L. 2.500.000.000 per ciascuno degli anni 2000 e 2001 si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2000 e pluriennale 2000-2002, utilizzando all'uopo gli accantonamenti disposti alla voce 1.2.10.2.9771 «Banca informatica dei beneficiari della riduzione del prezzo delle benzine».

7. All'onere di cui ai commi 3 e 4, valutato in complessive

L. 70.000.000.000 per l'esercizio finanziario 2000, si provvede quanto a L. 46.750.000.000 mediante il maggior gettito di cui al comma 1 e quanto a L. 23.250.000.000 mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per oneri relativi a spese correnti per l'adempimento di funzioni normali derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.1.1.546 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2000, utilizzando all'uopo l'accantonamento disposto alla voce 1.2.10.1.9026 «Riduzione del prezzo alla pompa delle benzine».

8. Alle variazioni di bilancio si provvederà secondo quanto previsto dall'art. 49, commi 2-bis e 2-ter, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 11

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 20 dicembre 1999

Roberto Formigoni

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 16 novembre 1999 e vistata dal commissario del governo con nota del 13 dicembre 1999, prot. n. 23002/3240).

